

Alla c.a. Sig. Sindaco Dott. Marco Cavicchioli
e p.c. all'assessore competente



OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

RILEVATO CHE:

- Con le sentenze n° 14225 e 14226 della Corte Costituzionale depositate il 08/07/2015 è stato sentenziato che, poiché gli utenti della scuola paritaria pagano un corrispettivo per la frequenza, tale attività è di carattere commerciale, «senza che a ciò osti la gestione in perdita»; in particolare:
 - «l'art. 7, comma 2-bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 (introdotto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248), che ha esteso l'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse»;
 - Sulla base della formulazione originaria della norma, l'esenzione «è limitata all'ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto indicate nell'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222» (Cass. n. 24500 del 2009; v. anche Cass. n. 14530 del 2010);
 - «l'esenzione prevista dall'art. 7, comma primo, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata alla compresenza di un **requisito oggettivo**, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, e di un **requisito soggettivo**, costituito dal diretto svolgimento di tali

attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma primo, lett. e), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 rinvia»);

- «la nozione di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 cod. civ., va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività e dovendo essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti»);

CONSIDERATO CHE:

- La sussistenza del suddetto requisito oggettivo deve essere accertata in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale (Cass. n. 4502 del 2012);
- La prova della sussistenza del requisito oggettivo spetta al soggetto che pretende l'applicazione dell'esenzione (Cass. n. 5485 del 2008; sull'onere della prova gravante sul contribuente v. anche Cass. n. 27165 del 2011);
- Il pagamento di un corrispettivo è sufficiente a far sì che una scuola paritaria abbia l'onere del pagamento dell'ICI-IMU, “in quanto è un fatto rivelatore dell'esercizio dell'attività con modalità commerciali”;
- E' irrilevante che la gestione operi in perdita, “questione assolutamente priva di rilievo, in quanto anche un imprenditore può operare in perdita”

INTERROGA IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE

per sapere:

1. Quali sono le scuole paritarie religiose che non hanno pagato l'IMU - ICI negli anni trascorsi;
2. Se intende richiedere a tali scuole il pagamento degli arretrati ICI non prescritti (2010 - 2012) e IMU;
3. Se intende estendere la stessa valutazione per tutte quelle attività che, come da sentenza della Corte di Cassazione, sono da considerarsi commerciali nel momento in cui vi è un pagamento di un corrispettivo, quali ad esempio i centri estivi per ragazzi gestiti da parrocchie.

BIELLA, li 04 /08/2015

Il gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle Biella
Antonella Buscaglia